



STATUTI

Modificato: 1° ottobre 2009, 6 ottobre 2009, 8 ottobre 2009, 9 novembre 2009, 25 gennaio 2010, 23 settembre 2013, 22 settembre 2014, 5 settembre 2016, 4 settembre 2017, settembre 2019 e ultima modifica il 1° giugno 2023.

Parte 1 - Titolo

1. L'Associazione "Swiss Netball" è un'organizzazione senza scopo di lucro, fondata nel 2009 con sede a Ginevra, Svizzera.

Il presente Statuto e gli articoli dal numero 60 al numero 79 del Codice Civile Svizzero disciplinano Swiss Netball.

2. L'Associazione è formata da tre organi qui di seguito elencati:

- a. **L'Assemblea Generale (Parte VI)**, che è l'organo supremo e legislativo dell'Associazione.
- b. **Il Comitato (Parte VII)**, che è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- c. **Il Consiglio di club (Parte VIII)**, che è un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei soci del Netball Club.

Parte II - Obiettivi

3. Gli obiettivi di Swiss Netball:

- a. Essere l'organo nazionale in Svizzera per l'amministrazione, la promozione e lo sviluppo del netball;
- b. Promuovere e incoraggiare il netball come gioco nelle scuole e nelle comunità di tutta la Svizzera;
- c. Mantenere e proteggere gli interessi del gioco e lavorare per migliorare le strutture per il netball in Svizzera;
- d. Far rispettare le regole del gioco del netball come stabilito da World Netball;
- e. Promuovere la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti al netball;
- f. Promuovere gli ideali di sportività, correttezza e assenza di droghe nello sport;
- g. Essere affiliati a World Netball e a qualsiasi altra associazione e organizzazione pertinente.
- h. Essere neutrali in tutti gli aspetti politici e religiosi.

Parte III - Membri

4. L'adesione a Swiss Netball è aperta a qualsiasi individuo, scuola o club che abbia interesse per il netball, a condizione che accetti di:

- a. Rispettare e osservare il presente Statuto di Swiss Netball;
- b. Partecipare pienamente e attivamente alle attività di Swiss Netball;
- c. Agire in buona fede e lealtà allo scopo di garantire il mantenimento e il miglioramento del netball e di Swiss Netball e dei suoi standard di qualità e reputazione per il beneficio collettivo e reciproco di tutti i membri dell'associazione e dello sport stesso.

5. I membri dell'associazione "Swiss Netball" sono suddivisi in quattro categorie:

- a. **Netball Club**: il club assume tipicamente la forma di associazione ai sensi degli articoli dal numero 60 al numero 79 del Codice Civile Svizzero. I Netball Club che praticano il gioco del netball secondo le regole e i regolamenti del World Netball, sono ammessi all'Associazione e sono tenuti a rispettare i suoi regolamenti come segue:
 - i. Ogni potenziale Netball Club deve richiedere per iscritto l'affiliazione a Swiss Netball;
 - ii. Le domande di affiliazione verranno esaminate su base individuale dal Comitato, che formulerà una raccomandazione all'Assemblea Generale in conformità all'articolo 32(i);
 - iii. Le domande di affiliazione devono essere approvate provvisoriamente dal Comitato con una maggioranza di due terzi entro 28 giorni dal ricevimento della domanda.
 - iv. I Netball Club, provvisoriamente approvati, sono tenuti a versare la quota associativa annuale per beneficiare dei vantaggi dell'affiliazione. In ogni modo, lo status di socio sarà soggetto all'approvazione finale da parte dell'Assemblea Generale.
 - v. I Netball Club deve fornire una copia del proprio statuto e relativi emendamenti al Comitato;
 - vi. I Netball Club sono tenuti a comunicare al Comitato almeno una persona che funga da punto di contatto tra Swiss Netball e il Club;

- vii. Ogni Netball Club dovrà nominare un delegato con potere decisionale ("Delegato del Netball Club") che lo rappresenti all'Assemblea Generale;
 - viii. Il Netball Club sarà ammesso definitivamente a Swiss Netball con un voto a maggioranza semplice durante l'Assemblea generale annuale;
 - ix. I rappresentanti dei Netball Club possono candidarsi alle elezioni dei dirigenti del Comitato.
 - x. I club di netball sono tenuti ad incoraggiare i propri soci a diventare soci individuali di Swiss Netball.
- b. Membri individuali: le persone fisiche, compresi i giocatori, gli arbitri, gli allenatori e i funzionari di club, possono richiedere una licenza di affiliazione a Swiss Netball ("Membri individuali"). I Soci individuali ricevono i vantaggi dell'affiliazione definiti di volta in volta dal Comitato e sono tenuti a rispettare i suoi regolamenti come segue:
- i. Ogni potenziale Membro individuale dovrà pagare la quota di licenza prescritta e fornire tutte le informazioni richieste nei regolamenti adottati dal Comitato ai sensi della Parte X dello Statuto;
 - ii. Ogni domanda che soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 5.b.i sarà accettata e l'individuo diventerà Socio Individuale per la stagione. Il Comitato potrà in ogni caso, entro 28 giorni riesaminare la domanda di ammissione e decidere, con una maggioranza di due terzi, di respingerla provvisoriamente.
 - iii. Qualora il Comitato respinga provvisoriamente una domanda di adesione individuale, il richiedente può presentare nuovamente la domanda di adesione direttamente all'Assemblea Generale. Quest'ultima potrà respingere la domanda con un voto a maggioranza semplice durante l'Assemblea generale annuale.
 - iv. I singoli Soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea Generale e hanno diritto di parola, ma non di voto.
 - v. Anche i singoli membri sono eleggibili a funzionari del Comitato.
 - vi. L'adesione individuale può essere rinnovata annualmente pagando la quota di licenza prevista.
- c. Membri onorari a vita: persone invitate a far parte di Swiss Netball in riconoscimento dei loro sforzi e del loro contributo al progresso del netball in Svizzera. I membri onorari sono ammessi all'Associazione e sono tenuti a rispettare il suo regolamento come segue:
- i. Il Comitato comunicherà un invito a presentare proposte di nomi di persone prima dell'Assemblea generale annuale, fornendo le linee guida appropriate;
 - ii. Il Comitato discuterà tutte le proposte ricevute e presenterà una raccomandazione all'Assemblea generale annuale per l'approvazione finale, in conformità con l'articolo 20 (f); I Soci Onorari a Vita avranno diritto a partecipare all'Assemblea Generale e a prendere la parola, ma non avranno il diritto di voto.
- d. Membri affiliati: scuole o istituzioni simili che praticano il gioco del netball secondo le regole e i regolamenti del World Netball. Gli affiliati sono partner importanti della comunità di Swiss Netball. Qualsiasi scuola o istituzione simile in Svizzera può richiedere di diventare un Affiliato. Gli Affiliati sono ammessi all'Associazione e sono tenuti a rispettare i suoi regolamenti come segue:
- i. Ogni aspirante a Membro affiliato deve richiedere per iscritto l'affiliazione a Swiss Netball;
 - ii. Ogni domanda sarà esaminata su base individuale dal Comitato, che formulerà una raccomandazione all'Assemblea Generale in conformità con l'articolo 32(i);
 - iii. Ogni Affiliato che abbia presentato domanda di adesione sarà approvato provvisoriamente dal Comitato entro 28 giorni dal ricevimento della domanda e con una maggioranza di due terzi;
 - iv. Gli Affiliati provvisoriamente approvati pagheranno la quota annuale di affiliazione e riceveranno i vantaggi dell'affiliazione, ma il loro status di affiliato sarà soggetto all'approvazione finale dell'Assemblea generale dopo la loro richiesta;
 - v. Un Affiliato sarà ammesso con un voto a maggioranza semplice durante l'Assemblea generale annuale;
 - vi. Un delegato di ciascun Affiliato avrà diritto a partecipare all'Assemblea generale e avrà diritto di parola, ma non di voto;
 - vii. Gli affiliati devono incoraggiare i giocatori a diventare membri individuali di Swiss Netball.

6. Ogni Socio può recedere in qualsiasi momento da Swiss Netball dandone comunicazione scritta al Presidente. Il Socio che si ritira non avrà diritto ad alcun rimborso delle quote associative versate.

7. Ogni ex Socio di Swiss Netball in possesso dei requisiti per l'affiliazione può essere riammesso in conformità al presente Statuto. Eventuali quote associative in sospeso devono essere pagate prima della riammissione del Socio.

Parte IV - Finanza

8. Le fonti di finanziamento di Swiss Netball sono:

- a. Quote di licenza associativa;
- b. Entrate derivanti dalle attività in corso dell'Associazione;
- c. Ricavi da eventi e concorsi;
- d. Entrate da sponsorizzazione;
- e. Raccolta fondi, donazioni e altre sovvenzioni.

9. La quota annuale per ciascuna categoria di soci sarà determinata in occasione dell'Assemblea generale annuale e rivista annualmente in conformità agli articoli 20(g) e 32(y).

10. Il mancato pagamento della quota associativa comporterà l'esclusione del Socio moroso da Swiss Netball e da tutte le sue attività. Se il Socio inadempiente è un Club o una Scuola e non salda la sua quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno successivo, allora tale Socio sarà considerato ritirato da Swiss Netball.

11. Il Comitato può decidere altre spese o commissioni a sua discrezione.

12. Tutti i fondi ricevuti o raccolti da o per conto di Swiss Netball saranno utilizzati per promuovere gli obiettivi di Swiss Netball e per nessun altro scopo.

13. Tutte le somme di denaro ricevute e versate devono essere adeguatamente contabilizzate e un rendiconto deve essere presentato per l'esame e l'approvazione all'Assemblea generale annuale.

14. Swiss Netball non sarà responsabile di eventuali incidenti, danni alla proprietà o qualsiasi altra responsabilità dei suoi membri. È responsabilità dei membri provvedere alla propria copertura assicurativa.

15. Swiss Netball avrà un'assicurazione di responsabilità civile ("Responsabilità civile") per coprire le richieste di risarcimento avanzate nei suoi confronti.

Parte V - L'esercizio finanziario

16. L'anno finanziario di Swiss Netball coincide con l'anno solare. Le quote associative dei club e degli affiliati devono essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno. Le quote di licenza individuale devono essere pagate prima della partecipazione a un evento Swiss Netball.

Parte VI - L'Assemblea generale

17. L'Assemblea generale di Swiss Netball è convocata una volta all'anno. La riunione dell'Assemblea generale è aperta a tutti i membri.

18. I soci e il Comitato hanno il diritto di inserire punti all'ordine del giorno. Tali proposte dovranno pervenire per iscritto al Segretario generale al massimo entro 42 giorni dalla data dell'Assemblea generale.

19. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale sarà inviato dal Segretario Generale a tutti i Soci, tramite comunicazione elettronica, con almeno 28 giorni di anticipo. Tale avviso conterrà anche l'elenco

ufficiale dei punti da includere nell'ordine del giorno, la relazione annuale del Presidente, la relazione finanziaria annuale, la relazione del contabile indipendente, il programma delle partite nazionali e internazionali e qualsiasi proposta di modifica degli Statuti di Swiss Netball. Se necessario e a discrezione del Comitato, possono essere inviati ulteriori documenti insieme alla convocazione.

20. L'ordine del giorno di un'Assemblea generale comprende, come minimo:

- a. Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea Generale e di eventuali Assemblee Generali straordinarie;
- b. Relazione annuale del Presidente;
- c. Esame e approvazione della relazione finanziaria annuale e dei conti verificati;
- d. Esonero dei funzionari del Comitato uscenti dai loro obblighi;
- e. Elezione dei dirigenti entranti del Comitato;
- f. Approvazione dei membri di Swiss Netball ai sensi degli articoli 5 e 32 (i) del presente Statuto;
- g. Esame e approvazione delle quote associative, compresa l'approvazione di eventuali aumenti/diminuzioni delle quote proposte dal Comitato ai sensi degli articoli 7 e 32(y);
- h. Approvazione delle modifiche agli Statuti di Swiss Netball;
- i. Approvazione dei programmi di incontri nazionali e internazionali.

21. L'Assemblea Generale nominerà uno o più contabili indipendenti per un periodo di 2 anni, che verificheranno i conti annuali dell'Associazione e li presenteranno all'Assemblea Generale per l'approvazione.

22. Le votazioni si svolgono per alzata di mano. Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei membri votanti presenti e dei delegati designati ai sensi dell'articolo 23. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Comitato.

23. Il voto per delega è consentito a condizione che sia stata concessa un'autorizzazione scritta da parte di un dirigente del Netball Club interessato.

24. Se necessario un'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dall'Assemblea Generale stessa, o dal Comitato (in qualsiasi momento), o su richiesta scritta sostenuta da un terzo del Netball Club. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria deve essere inviato almeno 14 giorni prima della riunione. Deve contenere l'ordine del giorno e indicare chiaramente l'obiettivo di tale riunione.

25. Durante l'Assemblea Generale Straordinaria, le risoluzioni adottate sono soggette a votazione per alzata di mano. Non sono ammesse votazioni per delega. Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dai membri votanti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Comitato.

Parte VII - Il Comitato

26. Il Comitato è responsabile della definizione delle strategie, delle politiche e delle disposizioni finanziarie di Swiss Netball e per Swiss Netball.

27. Il Comitato sarà composto da un massimo di otto persone, con un minimo di tre posizioni di Presidente, Direttore finanziario e Segretario generale da eleggere dall'Assemblea generale annuale.

28. La presidenza del Comitato sarà nominata dal Comitato tra i membri eletti dello stesso, non appena possibile, dopo ogni Assemblea generale annuale. Se nessun altro membro del Comitato viene nominato come presidente ai sensi del presente regolamento, il Presidente è considerato il presidente del Comitato.

29. Il Comitato può nominare uno qualsiasi dei suoi funzionari per coordinare un'area di responsabilità, come l'affiliazione, le operazioni, le comunicazioni, ecc. I funzionari del Comitato possono ricoprire una sola posizione di comitato.

30. Tutti i dirigenti del Comitato saranno eletti dalla maggioranza degli aventi diritto di voto all'Assemblea generale annuale e resteranno in carica per un periodo di 24 mesi.

31. Il Segretario generale deve ricevere per iscritto la notifica dell'intenzione di candidarsi al Comitato almeno 14 giorni prima dell'Assemblea generale annuale.

32. Il Comitato ha il potere e la responsabilità di:

- a. Gestire l'Associazione in conformità alle disposizioni del presente Statuto;
- b. Attuare le decisioni prese dall'Assemblea Generale;
- c. Ricoprire i ruoli vacanti del Comitato in caso di dimissioni o di incapacità o nel caso in cui un numero insufficiente di candidati si presenti alle elezioni dell'Assemblea generale annuale;
- d. Parlare a nome di Swiss Netball e autorizzare altri a farlo;
- e. Sviluppare e attuare strategie, politiche e procedure amministrative, promozione e sviluppo del netball in Svizzera;
- f. Trattare qualsiasi questione che possa sorgere in relazione alla gestione generale di Swiss Netball o a qualsiasi altra questione correlata;
- g. Esaminare e decidere sulle proposte di spesa oltre a sviluppare e attuare politiche prudenti per proteggere e migliorare le finanze e le proprietà di Swiss Netball;
- h. Ricevere i fondi per conto di Swiss Netball e amministrarli nel miglior modo possibile;
- i. Ricevere, esaminare e proporre all'Assemblea generale tutte le domande di adesione e la nomina di Soci a vita onorari e di uno o più contabili indipendenti, in conformità all'articolo 5;
- j. Garantire la convocazione dell'Assemblea generale annuale e di eventuali Assemblee generali straordinarie in conformità all'articolo 24;
- k. Esaminare e formulare raccomandazioni su qualsiasi altra questione all'Assemblea Generale;
- l. Delegare tutti i suoi poteri nella misura ritenuta opportuna e necessaria, oltre a nominare e sciogliere i sottocomitati, i gruppi e i gruppi di lavoro ogni qualvolta sia necessario. Tali gruppi possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i. Controversie/Appelli/Disciplinari;
 - ii. Raccolta fondi;
 - iii. Tornei/Competizioni;
 - iv. Programmi di sviluppo della pallacanestro a rete;
- m. Ingaggiare, cooptare o accettare in altro modo di ottenere l'assistenza o la consulenza di una persona o di un'organizzazione per il Comitato;
- n. Applicare le regole ufficiali del World Netball;
- o. Contattare e impegnarsi con World Netball, altre organizzazioni di netball regionali o nazionali e/o qualsiasi organizzazione o entità in Svizzera che abbia obiettivi simili, in tutto o in parte, a Swiss Netball;
- p. Rappresentare gli interessi di Swiss Netball e del netball in generale in ogni forum appropriato;
- q. Agire, in ogni momento, per conto e nell'interesse di Swiss Netball e del netball;
- r. Promuovere lo sviluppo del netball nelle scuole e tra i giovani in Svizzera;
- s. Impegnarsi per portare in Svizzera qualsiasi aiuto tecnico, amministrativo o di altro tipo nel gioco del netball e organizzare corsi di formazione e altre attività simili con l'obiettivo di migliorare il livello del gioco;
- t. Rilasciare i certificati di qualificazione di conseguenza;
- u. Organizzare, regolare e controllare tutti gli incontri e le partite di netball nazionali e amichevoli, compresa la selezione delle squadre e squadre rappresentative nazionali di netball;
- v. Promuovere i più alti standard di condotta, disciplina, rispetto e spirito di squadra e fair play;
- w. Promuovere competizioni prive di sostanze stupefacenti e adottare tutte le misure ragionevoli per rispettare le regole antidoping in conformità con il Codice dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA);
- x. Fornire una guida per la condotta di tutti i membri, i giocatori, gli arbitri e gli allenatori nella misura in cui sono collegati a Swiss Netball, alle sue attività e ai suoi obiettivi;
- y. Proporre un aumento o una diminuzione della quota annuale di iscrizione/licenza per ciascuna categoria di soci;
- z. Stabilire, attuare e applicare le procedure disciplinari per i suoi membri in conformità con la Parte IX di seguito, compresa l'imposizione di sanzioni in caso di condotta giudicata indegna dell'appartenenza a Swiss Netball e l'espulsione da Swiss Netball di qualsiasi membro che sia ritenuto colpevole di grave cattiva condotta;
- aa. Decidere in caso di domande o controversie sull'interpretazione degli Statuti di Swiss Netball.

33. Ogni funzionario del Comitato può firmare documenti ufficiali a nome di Swiss Netball, ad eccezione dei documenti relativi a obblighi giuridici o finanziari. I documenti che riguardano obblighi giuridici o finanziari saranno convalidati dalla firma congiunta del Presidente e del Direttore finanziario.

34. I dirigenti del Comitato non saranno responsabili nei confronti di nessuno per qualsiasi atto o omissione in relazione all'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente Statuto.

Riunioni del Comitato

35. Gli interessi della Associazione di Swiss Netball sono gestiti dal Comitato, che si riunisce mensilmente durante l'anno solare.

36. Il quorum per una riunione del Comitato non deve essere inferiore a quattro (4) membri. Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei membri votanti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

37. È possibile tenere una riunione del Comitato in cui un funzionario, pur non essendo fisicamente presente alla riunione, è considerato presente a tutti gli effetti, a condizione che tutte le persone che partecipano alla riunione siano in grado di comunicare tra loro in modo efficace, simultaneo e istantaneo, tramite telefono o altra forma di comunicazione.

38. I verbali di tutte le riunioni del Comitato saranno redatti e distribuiti entro 14 giorni lavorativi da ciascuna riunione.

39. Risoluzioni per corrispondenza: A condizione che tutti i funzionari del Comitato ricevano notifica della risoluzione proposta, una risoluzione scritta, firmata o approvata tramite fax, posta elettronica o altra forma di comunicazione visibile o elettronica dalla maggioranza del Comitato sarà valida ed efficace come se fosse stata approvata in una riunione del Comitato debitamente convocata e tenuta. Tali delibere possono essere composte da più documenti di forma analoga, ciascuno firmato da uno o più funzionari o membri del Comitato.

Parte VIII - Il Consiglio di club

40. Il Consiglio di club avrà il potere e la responsabilità di sollevare, discutere e fare proposte al Comitato in merito alle politiche, alle procedure, alle strategie e ai miglioramenti organizzativi di Swiss Netball.

41. Il Consiglio di club sarà composto da un (1) rappresentante per ogni Netball Club membro. I rappresentanti avranno un voto nel Consiglio di club e potranno prendere decisioni e impegni a nome del loro Netball Club.

42. I rappresentanti del Consiglio di club sono nominati dai rispettivi Netball Club per una stagione (da settembre ad agosto). Non sono ammesse deleghe.

43. Il Consiglio di club deve nominare un presidente entro il 14th settembre di ogni anno e stabilire la cadenza delle riunioni del Consiglio di club per la stagione.

44. Il Consiglio di club può sottoporre al Comitato tre (3) volte all'anno, entro il 31st dicembre, il 31st marzo e il 30th giugno, proposte approvate a maggioranza. Le proposte includeranno la dichiarazione della proposta, la(e) soluzione(i) proposta(e) e la suddivisione dei voti.

45. È possibile tenere una riunione del Consiglio di club anche quando uno o più' rappresentanti, pur non essendo fisicamente presenti alla riunione, sono considerati presenti a tutti gli effetti, a condizione che coloro che partecipano fisicamente alla riunione siano in grado di comunicare in modo efficace, simultaneo e istantaneo, tramite telefono o altra forma di comunicazione.

Parte IX - Poteri disciplinari, procedure e ricorsi

46. Gli Statuti di Swiss Netball vincolano tutti i membri di Swiss Netball per tutta la durata della loro adesione. Tutti i membri devono comportarsi in modo consono agli obiettivi di Swiss Netball riflettendo in ogni momento i più alti standard di vera sportività e fair play che Swiss Netball si impegna a rispettare e

a promuovere.

Quando il Comitato viene avvisato o ritiene che uno dei suoi membri abbia:

- a. violato, omesso, rifiutato o trascurato di rispettare una disposizione dello Statuto di Swiss Netball; e/o:
- b. agito in modo non consono verso altri membri dell'associazione o in modo pregiudizievole per gli obiettivi e gli interessi di Swiss Netball e/o del netball; e/o:
- c. gettato discredito su Swiss Netball e/o sul netball,

il Comitato può avviare o far avviare un procedimento disciplinare nei confronti di tale Socio, che può comportare la sospensione dei privilegi di socio o, in caso di grave cattiva condotta, l'espulsione dall'Associazione.

47. Per evitare dubbi, qualsiasi questione disciplinare deve essere trattata prima a livello di organizzazione locale. Swiss Netball può scegliere di non prendere in considerazione una questione o un appello se ritiene che sia stata affrontata correttamente a livello di organizzazione locale. Il Comitato mantiene comunque la discrezione di esaminare qualsiasi questione disciplinare, nell'interesse di Swiss Netball.

48. Un Netball Club ha il diritto di appellarsi al Comitato di Swiss Netball contro qualsiasi decisione presa. Tale ricorso deve essere presentato per iscritto e il Comitato si impegna a prendere una decisione in merito entro 28 giorni dal ricevimento.

49. Le decisioni disciplinari che comportano la sospensione o l'espulsione di un Socio devono essere sottoposte a un'Assemblea Generale Straordinaria su richiesta del Socio stesso ed entro un periodo di 28 giorni dalla presentazione della richiesta. La decisione di sospendere o espellere un Socio diventerà definitiva se ratificata dalla maggioranza semplice dell'Assemblea Generale durante l'Assemblea Generale Straordinaria in questione. Il Socio in questione sarà sospeso provvisoriamente fino a quando non verrà presa una decisione definitiva.

Parte X - Regolamenti

50. I regolamenti possono essere aggiunti agli Statuti dal Comitato come segue:

- a. Tutti i Soci saranno informati dell'aggiunta di tale Regolamento e ne riceveranno una copia su richiesta.
- b. A condizione che non vi siano obiezioni da parte di alcun Membro entro un periodo di 28 giorni, il Regolamento proposto diventerà definitivo e vincolante.
- c. In caso di obiezione da parte di un Socio, il Comitato prenderà in considerazione tale obiezione e accetterà, rivedrà o abbandonerà il Regolamento a seconda dei casi. Il Comitato informerà tutti i Soci della sua decisione finale.
- d. In caso di ulteriori obiezioni alla decisione finale del Comitato, quest'ultimo convocherà un'Assemblea Generale Straordinaria per affrontare la questione.

51. Il Comitato può apportare modifiche al Regolamento, ma le procedure di cui al precedente articolo 48 si applicano anche a tali modifiche.

Parte XI - Emendamenti allo Statuto

52. Il Comitato prenderà in considerazione e raccomanderà modifiche ed emendamenti agli Statuti e agli altri regolamenti di Swiss Netball. Tali raccomandazioni saranno soggette all'approvazione dell'Assemblea Generale e saranno distribuite ai membri prima dell'assemblea annuale, come previsto dall'Articolo 19.

Parte XII - Scioglimento

53. Swiss Netball può essere sciolto solo da un'Assemblea Generale Straordinaria durante la quale la proposta di scioglimento deve essere approvata da due terzi (2/3) dei Soci votanti presenti.

54. In tal caso, la stessa Assemblea generale straordinaria nominerà due persone che saranno congiuntamente autorizzate a liquidare l'attività dell'Associazione. L'eventuale attivo residuo, una volta liquidate le passività e le spese, sarà devoluto a uno o più organismi esistenti per la promozione di scopi analoghi a quelli di Swiss Netball o dello sport in Svizzera in generale.

Parte XIII - Controversie e questioni non previste

55. In caso di controversia sull'interpretazione degli Statuti di Swiss Netball o di necessità di trattare qualsiasi questione non prevista dagli Statuti, il Comitato ha il potere di risolvere la controversia o di provvedere alla questione.

56. La decisione del Comitato è definitiva, ma può essere impugnata all'Assemblea Generale successiva, che può modificare e/o annullare la decisione del Comitato. Il Comitato deve convocare un'Assemblea Generale Straordinaria per trattare tale appello su richiesta scritta sostenuta da un terzo dei Soci votanti. L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria deve essere inviato almeno 14 giorni prima della riunione.

Questi statuti sono stati adottati da Swiss Netball:

Data: 1 giugno 2023

Luogo: Rue de la Servette 59, 1202 Ginevra, Svizzera